

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (ITALIA) E  
L'UNIVERSITA' STATALE LOMONOSOV DI MOSCA (RUSSIA)

*Premesse*

- Premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- considerato l'interesse reciproco che l'Università degli Studi di Firenze (Italia) e l'Università Statale Lomonosov di Mosca (Russia) hanno a stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo degli studi nei settori: umanistico e storia delle relazioni internazionali;
- viste le norme vigenti nei due Paesi;

FRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore prof. Alberto Tesi, domiciliato per la carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

E

L'Università Statale Lomonosov di Mosca, rappresentata dal Prorettore Prof. Nikolay Vladimirovich Sjomn domiciliato per la carica in Lenin's hills, Mosca, 119899

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

*Art. 1 – Strutture e settori*

Le due Università si impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione inizialmente nei settori: umanistico e storia delle relazioni internazionali.

Allo sviluppo della predetta collaborazione sono interessate le seguenti Unità dell'Università degli Studi di Firenze:

- *Facoltà di Lettere e Filosofia*
- *Facoltà di Scienze Politiche*

e le seguenti unità dell'Università Statale Lomonosov di Mosca:

- *Facoltà di Filologia*

*Facoltà di Storia*

*Facoltà di Lingue Straniere e Studi Areali*



– *Facoltà di Giornalismo*

– *Facoltà di Politica Estera*

Le due Università si riservano, ove opportuno, di definire di comune accordo altre aree di collaborazione. In tal caso si provvederà alla stipula di appositi atti aggiuntivi approvati dai competenti organi.

*Art. 2 – Scambi e attività*

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso:

- 1) Scambi di visite fra docenti e ricercatori delle Unità di cui all'art. 1. Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune, ecc. Si stabilisce il numero massimo di 4 partecipanti all'anno per ogni università.
- 2) Scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile.
- 3) Scambi di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca. Si stabilisce il numero massimo di 3 partecipanti all'anno per ogni università.
- 4) Scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocini, specializzazioni o altre attività formative. Si stabilisce il numero massimo di 12 partecipanti all'anno per ogni università.
- 5) Scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di significative esperienze. Si stabilisce il numero massimo di 2 partecipanti all'anno per ogni università.

Le modalità di attuazione degli scambi potranno essere descritte in appositi protocolli (periodo di permanenza, obblighi dei visitatori, modalità di selezione delle domande, illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo, ecc.), stipulati dai competenti organi delle strutture promotrici.

Le due Università favoriscono la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e



l'assistenza tutoriale prevista dai programmi. I periodi di studio compiuti all'estero potranno essere riconosciuti ai fini della carriera scolastica, previa deliberazione dei competenti organi.

Nessuna delle due Università imporrà tasse di iscrizione o di altro genere, se non nei casi previsti come inderogabili da leggi vigenti nel Paese.

*Art. 3- Assistenza e facilitazioni*

Ciascuna parte, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli ospiti inviati dall'altra parte, ai sensi del presente accordo, ogni forma di assistenza e facilitazione nel proprio Paese, per l'adempimento dei compiti concordati.

*Art. 4 – Copertura assicurativa*

I partecipanti allo scambio devono essere muniti di assicurazione sanitaria e contro gli infortuni nonché di apposita polizza assicurativa per garantire i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività previste dall'accordo. Tale assicurazione può essere fornita sia dall'Università di appartenenza, secondo le proprie regole, oppure attivata direttamente dall'interessato, attraverso la stipula di una polizza con una compagnia assicurativa per la copertura dei suddetti rischi.

L'Università ospitante non avrà alcun obbligo di fornire ai suoi ospiti assicurazione sanitaria, contro gli infortuni nonché polizza per garantire i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività previste dall'accordo.

*Art.5 – Modalità finanziarie*

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Università, attraverso le strutture promotrici, si impegnano a reperire appositi fondi. Di norma l'Università di appartenenza si assumerà le spese di viaggio e di soggiorno relative ai propri docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo in visita presso l'Università ospitante nell'ambito dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica. In particolare per quanto riguarda l'Università degli Studi di Firenze tali spese saranno a carico delle Unità amministrative che daranno attuazione all'accordo.

In mancanza di appositi finanziamenti sarà comunque possibile lo scambio di personale e studenti delle due sedi, ma le spese relative (spese di viaggio, vitto e



alloggio) saranno a carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per le rispettive Università.

*Art.6 – Coordinatori*

Per facilitare l'attuazione dell'accordo le due Università designano, inizialmente, i seguenti coordinatori:

Per l'Università di Firenze

Prof. Marcello Garzaniti

Facoltà di Lettere e Filosofia

Prof. Massimiliano Guderzo

Facoltà di Scienze Politiche

Per l'Università Statale Lomonosov

Prof.ssa Victoria A. Kudinova

*Art.7 – Durata e validità*

L' accordo sarà sottoscritto in due copie originali in italiano e in russo, facenti ugualmente fede.

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e da uno scelto di comune accordo.

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno e comunque non oltre cinque anni dalla stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Firenze

Prof. Alberto Tesi

Data 26 APR. 2011



Il Prorettore per le Relazioni Internazionali

dell'Università Statale Lomonosov

Prof. Nikolay V. Sjomin

Data 10.05.2011

